

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1373

Vol. 1971/0217

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1373 def.

Bruxelles, il 7 dicembre 1971

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga il termine previsto dall'articolo 36
della decisione del Consiglio, del 7 giugno 1971
riguardante la definizione del concetto "prodotti originari"
e i metodi di cooperazione amministrativa
per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970
relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
alla Comunità Economica Europea

(71/ /CEE)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Alcuni Stati membri hanno comunicato ai servizi della Commissione che non prevedono di terminare, per il 31 dicembre 1971, le quantità residue dei certificati di circolazione delle merci AB 1 conformi al modello allegato alla decisione del 5 maggio 1966.

Poiché, secondo l'articolo 36 della decisione del 7 giugno 1971, questi certificati non potranno essere visti dalle autorità doganali degli Stati membri, paesi e territori di esportazione, oltre il 31 dicembre 1971, si propone di prorogare questo termine di 12 mesi.

Tale è l'oggetto dell'allegato progetto di decisione.

Progetto di
Decisione del Consiglio

che proroga il termine previsto dall'articolo 36
della decisione del Consiglio, del 7 giugno 1971
riguardante la definizione del concetto "prodotti originari"
e i metodi di cooperazione amministrativa
per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970
relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
alla Comunità economica europea
(71/ /CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

vista la decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2), in appresso denominati "paesi e territori", in particolare l'articolo 9,

visto il progetto della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato, con decisione del 7 giugno 1971, le regole che definiscono il concetto "prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione della decisione del 29 settembre 1970; che secondo l'articolo 36, seconda frase di detta decisione, a titolo transitorio e fino al 31 dicembre 1971 incluso, i certificati di circolazione delle merci AB 1 conformi al modello allegato alla decisione del 5 maggio 1966 riguardante la definizione del concetto "prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione della decisione del 25 febbraio 1964, possono essere visti dalle autorità doganali dello Stato membro, paese o territorio d'esportazione ed essere utilizzati alle condizioni fissate dalla decisione del 7 giugno 1971;

./.

(1) G.U. n. 141 del 27.6.1971, pag. 47.

(2) G.U. n. L 282 del 28.12.1970, pag. 83.

considerando che il termine previsto si è rivelato insufficiente per alcuni Stati membri; che occorre prorogare detto termine di 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 36, seconda frase, della decisione del 7 giugno 1971 riguardante la definizione del concetto "prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, la data del 31 dicembre 1971 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1972.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente